



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente</i>
dott.ssa Rossana Mancino	<i>Componente</i>
dott.ssa Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
dott.ssa Andrea Gentili	<i>Componente rel.</i>
dott. Antonella Pellecchia	<i>Componente</i>

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

letti gli atti,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Premesso che:

con ricorso del 1 maggio 2024 Macchia Francesco, delegato al deposito della lista elettorale denominata "Pirati", ha censurato la decisione con la quale il precedente 30 aprile 2024 era stata disposta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di appello di Roma la esclusione della predetta lista in quanto all'atto della sua presentazione la medesima non era corredata dalle sottoscrizioni del numero prescritto di elettori.

Considerato che:

1. - Il ricorrente nell'impugnare tale decisione ha dedotto che la recente modifica legislativa dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 sarebbe

stata apportata dalla legge n. 38 del 2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 7 del 2024, allo scopo di contrastare le decisioni adottate in precedenza da questo Ufficio elettorale nazionale (in data 18 e 21 aprile 2014). Quest'ultimo aveva ritenuto, in particolare, che il quarto comma dell'art. 12 legge cit., nel testo in allora vigente, nella parte in cui prevedeva che *«(n)essuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere»*), consentisse di derogare al previsto onere di allegazione delle sottoscrizioni degli elettori *“in ragione del carattere nazionale o europeo del partito o del movimento politico richiedente”* (n.d.r.).

Ha sostenuto, quindi, il ricorrente che il primo periodo del quarto comma dell'art. 12 cit. nel testo ora in vigore, secondo cui *«(n)essuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali»*, debba essere inteso nel senso che la seconda congiunzione *“e”* abbia significato disgiuntivo e non già copulativo, *id est* che debba leggersi come *“o”*.


Ha, altresì, aggiunto il ricorrente che la interpretazione, invece, seguita dall'Ufficio elettorale circoscrizionale, secondo la quale, invece, non avendo la lista denominata *“Pirati”*, non avendo ottenuto seggi al Parlamento europeo in occasione della precedente tornata elettorale, non poteva essere considerata esentata dall'obbligo di presentare, unitamente alla lista dei candidati, anche le sottoscrizioni del numero

prescritto di elettori non poteva essere condivisa in quanto in violazione di principi normativi eurounitari.

Ha, in particolare osservato il ricorrente che - essendo la lista da lui rappresentata affiliata al Partito Pirata Europeo, la cui denominazione è anche contenuta nel contrassegno di lista da quella depositato, come da documentazione allegata in atti (si richiama a tale proposito la dichiarazione a firma di Peksa Mikulas, parlamentare europeo Presidente del Partito Pirata Europeo, la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 17 aprile 2024 di fronte alla Cancelleria consolare della Ambasciata d'Italia a Bruxelles) ed essendo il predetto partito politico rappresentato in seno al Parlamento europeo, sedendo in questo parlamentari sia del partito tedesco denominato Piraten Partei che di quello ceco denominato Pirati, compagini queste anch'esse affiliate al Partito Pirati Europeo - la stessa doveva intendersi esentata dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni degli elettori, ai sensi dell'art. 12, comma quarto, quarto periodo, della legge n. 18 del 1979.

1.1. - L'Ufficio elettorale circoscrizionale ha, a sua volta dedotto, in contrario, che per l'esenzione dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori non è più sufficiente la mera affiliazione o il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare, ma occorre che i partiti o gruppi politici nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo.

2. - Il nuovo testo dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979, come modificato dall'art. 4-bis della legge n. 38 del 2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 7 del 2024, così dispone: *«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione*



proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

La legittimità di tale nuova formulazione della norma, entrata in vigore nella pendenza del termine di 180 gg. prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni, non è sindacabile da questo Ufficio elettorale nazionale, il quale svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce della Corte costituzionale n. 259/09 e n. 48/21). Ciò esclude sia la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo, sia di disporre il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell'UE, per valutare se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una legge nazionale così formulata, sia, ancora, di disapplicare la norma nazionale ove chiaramente in contrasto con disposizioni dell'UE o con precedenti pronunce della Corte di giustizia.

Non di meno, ne è imposta l'interpretazione, nella quale, ove non siano esaustivi i criteri di cui all'art. 12, disp. legge in generale, trovano cittadinanza tanto i principi costituzionali, quanto la – pur non vincolante – Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione del 12 dicembre 2023, relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al

rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.


2.1. - L'esegesi del nuovo testo del quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 non appare dar luogo ad un sicuro approdo. Se, infatti, il primo periodo sembra, in sintesi, esentare dalla sottoscrizione le liste di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo "e" che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al momento della convocazione dei comizi elettorali, il raffronto di tale parte normativa col resto del medesimo art. 12 evidenzia potenziali antinomie.

La prima, di natura valutativa, concerne il terzo comma del medesimo articolo, che esentando dalla sottoscrizione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, nella legislatura in corso al momento, alla sola condizione che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non richiede affiliazione di sorta; la quale, invece, è prescritta dal primo periodo del quarto comma per i partiti o gruppi politici che tale seggio abbiano ottenuto proprio al Parlamento europeo.

La seconda, di tipo tecnico-teleologico, si coglie nel raffronto col terzo ed ultimo periodo del medesimo comma quarto dell'art. 12, lì dove l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno, nel quale sia contenuto quello di un partito o di un gruppo politico esente da tale onere.

Tali considerazioni aprono la strada a due distinte opzioni ermeneutiche, entrambe plausibili: l'una che impone due requisiti per l'esenzione (seggio già conseguito al Parlamento europeo e affiliazione certificata ad un gruppo ivi costituito); l'altra che, in coerenza col testo previgente del medesimo quarto comma dell'art. 12 cit., e con la relativa tradizione interpretativa formatasi a partire dai precedenti questo Ufficio del 2014, pone in alternativa tra loro i predetti due requisiti.

2.2. - L'ufficio ritiene di attribuire prevalenza alla seconda opzione ermeneutica, ritenendola maggiormente conforme sia ai principi



costituzionali in materia, come riassunti (sebbene ad altri fini) dalla nota pronuncia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, sia alla Raccomandazione (UE) 2023/2829, il cui considerando n. 10 così recita: *«La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l'integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erranee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del codice di buona condotta elettorale (6) pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all'appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale».*

È improbabile, infatti, che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni, configurando l'affiliazione come requisito ulteriore solo per i partiti o gruppi politici già rappresentati nel Parlamento europeo, e


prescindendone, invece, per quelli già rappresentati in una delle due Camere del Parlamento italiano.

2.3. - Deve, pertanto, intendersi che, in linea di principio, siano esentati dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni degli elettori di cui all'art. 12 della legge n. 18 del 1979 sia le liste espressione di partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo sia quelle che abbiano documentato nei modi fissati dalla disposizione dianzi citata di essere affiliate ad un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

3. - Ciò posto, rileva, nondimeno, che non vi è, quanto al caso in esame, spazio per l'accoglimento del ricorso ora in questione.

3.1. - Si osserva, infatti, che, anche a ritenere esentati dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni di cui si è ora trattato le liste che abbiano dimostrato l'esistenza della loro affiliazione ad un partito politico europeo rappresentato all'interno del Parlamento europeo, è, comunque, necessario sia che tale partito sia costituito in "gruppo parlamentare" in seno al predetto organismo politico sia che tale affiliazione sia stata certificata - con modalità delle quali il legislatore del novellato art. 12 della legge n. 18 del 1979, ha, a differenza di quanto avveniva in passato, tipizzato, la tecnica di riscontro - a mezzo dichiarazione sottoscritta, e debitamente autenticata, dal Presidente del "gruppo parlamentare" in questione.

Nel caso che ora interessa il ricorrente ha, bensì, documentato la affiliazione della lista da lui rappresentata con il Partito Pirata Europeo, del quale - come emergente dalla dichiarazione a firma di Peksa Mikulas, parlamentare europeo Presidente del Partito Pirata Europeo, la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 17 aprile 2024 di fronte alla Cancelleria consolare della Ambasciata d'Italia a Bruxelles - la predetta lista è membro attivo autorizzato ad utilizzarne sia il nome che il simbolo,



ma non ha documentato, né allegato, alcunché in ordine alla indispensabile condizione che siffatto partito sia costituito in seno al Parlamento europeo in un "gruppo parlamentare", né ha prodotto, come è invece richiesto dalla norma di riferimento (art. 12, comma quarto, della legge n. 18 del 1979) la dichiarazione sottoscritta da chi si qualifichi Presidente del predetto "gruppo parlamentare" attestante, nelle forme previste dal legislatore nazionale, attestante la affiliazione di cui trattasi.

3.2. - Infatti, la dichiarazione prodotta in atti dall'attuale ricorrente è sottoscritta da persona che, come accennato, si professa "membro del Partito Pirata ceco e Presidente del Partito Pirata Europeo", carica quest'ultima che, evidentemente, non equivale, data la diversità del suo oggetto, da quella di Presidente di un "gruppo parlamentare" costituito in seno al Parlamento europeo.

3.3. - Né, si precisa, vale osservare che l'ultimo periodo del citato comma quarto dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 prevede la esenzione dall'obbligo di presentazione delle firme degli elettori per le liste il cui contrassegno contenga un segno distintivo di un partito o di un gruppo politico che sia esentato da tale onere, posto che il Partito Pirata Europeo, la cui denominazione è pur contenuta nel simbolo che contraddistingue la lista "Pirati" presentata dall'odierno ricorrente, non essendo, o comunque non essendo risultato, a sua volta costituito in un "gruppo parlamentare" in seno al Parlamento europeo, non potrebbe essere ritenuto in ogni caso a sua volta esentato da tale obbligo.

4. - Il ricorso, non può, pertanto, trovare accoglimento.

P.Q.M.


l'Ufficio elettorale nazionale respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2024.

I Componenti

Il Presidente

Amalia Turchi
Fossana Marino
Aurora Fittipaldi
Adriano



8

Depositato in Segreteria ore 16,54
oggi 03/05/2024
Il SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE